
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice dell'esecuzione, potere di compiere i necessari accertamenti ai fini della decisione incidentale su esistenza e ammontare del credito

Attesa l'evidente finalità deflattiva che il novellato disposto di cui all'art. 549 c.p.c., deve ammettersi che il giudice dell'esecuzione abbia un'ampia facoltà di scelta tra gli strumenti che gli consentano di formarsi un convincimento per dirimere la controversia; a tal fine, inoltre, non si deve ritenere che il giudice dell'esecuzione sia limitato alle richieste probatorie proposte dalle parti; l'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, infatti pone un'esplicita clausola di salvezza per l'ipotesi in cui la legge non stabilisca diversamente e, come detto, l'art. 549 c.p.c. demanda al giudice - sulla base delle allegazioni delle parti, allegazioni che viceversa non possono mai mancare in un giudizio civile in virtù del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - il potere di compiere i necessari accertamenti ai fini della decisione incidentale sull'esistenza e ammontare del credito. Quanto agli accertamenti che il giudice dell'esecuzione può compiere, si deve rilevare che risultano perfettamente compatibili con l'ambiente esecutivo, sia l'acquisizione di prove costituite, sia le prove costituende, quali le informazioni alle parti o a terzi; pure risulta perfettamente compatibile con l'ambiente esecutivo l'effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio se necessario.

Tribunale di Milano, sezione terza, sentenza del 3.3.2015

rilevato che

la presente procedura è disciplinata dagli artt. 543 e ss. come modificati in conseguenza della l. 228/2012 in vigore dal 1.1.2013;

nel vigore della precedente disciplina il giudice dell'esecuzione si sarebbe dovuto limitare a istruire la controversia e, quindi, nella prassi seguita dal Tribunale, ad assegnare un termine per l'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, giudizio che in virtù dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 25037/2008) in ordine al duplice contenuto di accertamento di quel giudizio - sul credito, nei rapporti tra terzo e debitore e sulla assoggettabilità del credito pignorato all'espropriazione forzata, nei rapporti tra terzo e creditore - avrebbe dovuto essere sospeso a norma dell'art. 295 c.p.c., risultando un relazione di dipendenza intesa come pregiudizialità non meramente logica, ma giuridica, tra giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e giudizio sul credito già in essere tra terzo e debitore (cfr. ad es. tra le tante ordd. n. 21794/2013; 26469/2011; 25272/2010; 27426/2009; 3936/2008);

a seguito della riforma introdotta con l. 228/2012, viceversa, il panorama normativo è completamente mutato;

l'attuale disposto dell'art. 549 c.p.c., in vero, non prevede più l'instaurazione di un autonomo giudizio a cognizione ordinaria sull'accertamento dell'obbligo del terzo, ma si limita ad indicare che se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve con ordinanza;

la norma, inoltre, ha cura di precisare che gli effetti della detta ordinanza in alcun modo pregiudicano la posizione sostanziale tra le parti, rimanendo confinati "ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione";

la richiesta di "sospensione" del presente processo esecutivo in attesa della definizione delle controversie tra terzo e debitore, pertanto, non può avere luogo e il giudice dell'esecuzione è tenuto a compiere una valutazione sulla sussistenza del credito ai fini vuoi dell'emissione del provvedimento di assegnazione a norma dell'art. 553 c.p.c., vuoi ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa per mancanza dell'oggetto del pignoramento e cioè per mancanza del credito pignorato;

il novellato disposto di cui all'art. 549 c.p.c. afferma che tale valutazione il giudice dell'esecuzione compia eseguiti i "necessari accertamenti";

la più avvertita dottrina ha colto la simmetria tra i necessari accertamenti"di cui parla l'art. 549 c.p.c. e i "necessari accertamenti" a cui fa riferimento il disposto di cui all'art. 512 c.p.c. ritenendo di conseguenza che, ai fini dell'accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo possano essere utilizzati tutti i mezzi istruttori utili al raggiungimento dello scopo, purché compatibili con l'ambiente esecutivo in cui si svolge la controversia;

attesa l'evidente finalità deflattiva che il novellato disposto di cui all'art. 549 c.p.c., deve ammettersi che il giudice dell'esecuzione abbia un'ampia facoltà di scelta tra gli strumenti che gli consentano di formarsi un convincimento per dirimere la controversia;

a tal fine, inoltre, non si deve ritenere che il giudice dell'esecuzione sia limitato alle richieste probatorie proposte dalle parti;

l'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, infatti pone un'esplicita clausola di salvezza per l'ipotesi in cui la legge non stabilisca diversamente e, come detto, l'art. 549 c.p.c. demanda al giudice - sulla base delle allegazioni delle parti, allegazioni che viceversa non possono mai mancare in un giudizio civile in virtù del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - il potere di compiere i necessari accertamenti ai fini della decisione incidentale sull'esistenza e ammontare del credito;

nonostante le differenze esistenti tra il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e i giudizi oppositivi che si svolgono avanti al g.e., inoltre, si deve osservare che il potere inquisitorio del giudice dell'esecuzione in ordine ai fatti oggetto di allegazione dalle parti si ricava anche dal disposto di cui all'art. 185 disp. att. c.p.c. secondo il quale nelle udienze di comparizione avanti al giudice dell'esecuzione si applicano le norme sui procedimenti in camera di consiglio e, tra queste, l'art. 738, ultimo comma, c.p.c. che prevede la facoltà del giudice di assumere informazioni;

la disposizione di cui all'art. 738, ultimo comma, c.p.c., rilevante nell'ambito del processo esecutivo in virtù del richiamo compiuto dall'art. 185 disp. att.c.p.c., secondo l'interpretazione della Suprema Corte va letta nel senso che il giudice è svincolato dalle iniziative probatorie delle parti e può procedere con i più ampi poteri inquisitori, anche oltre i limiti dell'assunzione delle informazioni (cfr. Cass. 3180/1982), con conseguente deroga alle regole generali sull'onere della prova (cfr. Cass. 6087/1996);

quanto agli accertamenti che il giudice dell'esecuzione può compiere, si deve rilevare che risultano perfettamente compatibili con "l'ambiente" esecutivo, sia l'acquisizione di prove costituite, sia le prove costituende, quali le informazioni alle parti o a terzi; pure risulta perfettamente compatibile con l'ambiente esecutivo l'effettuazione di una consulenza tecnica di ufficio se necessario;

considerato che i documenti offerti dalle parti non permettono al giudice di stabilire se sussista ragionevolmente il credito tra terzo e debitore;

nel caso di specie, allo stato, risulta sufficiente la produzione di tutti gli atti e i documenti riversati nel corso dei giudizi pendenti tra le parti;

p.q.m.

ordina a ciascuna parte di produrre nella presente procedura ogni atto e documento da sé prodotto:

1. nel ricorso monitorio che ha dato luogo al decreto ingiuntivo n. 786/12;
2. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
3. nella causa pendente avanti al Tribunale di Pavia;

fissa per la verifica di quanto sopra e per le successive determinazioni l'udienza del 15.4.14 h. 9,45.

Milano, 03/03/2014